SINTESI DECRETO RISTORI (DL 137/20)

Articolo 1 - Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO:

- 493210 Trasporto con taxi (100,00%)
- 493220 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (100,00%)
- 493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano (200,00%)
- 551000 Alberghi (150,00%)
- o 552010 Villaggi turistici (150,00%)
- 552020 Ostelli della gioventù 150,00%
- 552030 Rifugi di montagna (150,00%)
- 552040 Colonie marine e montane (150,00%)
- o 552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (150,00%)
- 552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (150,00%)
- o 553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (150,00%)
- 559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (150,00%)
- o 561011 Ristorazione con somministrazione (200,00%)
- o 561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (200,00%)
- 561030 Gelaterie e pasticcerie (150,00%)
- o 561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti (150,00%)
- o 561042 Ristorazione ambulante (200,00%)
- 561050 Ristorazione su treni e navi (200,00%)
- o 562100 Catering per eventi, banqueting (200,00%)
- 563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina (150,00%)
- 591300 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (200,00%)
- 591400 Attività di proiezione cinematografica (200,00%)
- o 749094 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport (200,00%)
- o 773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (200,00%)
- o 799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento (200,00%)
- o 799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca (200,00%)
- o 799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (200,00%)
- o 823000 Organizzazione di convegni e fiere (200,00%)
- o 855209 Altra formazione culturale (200,00%)
- o 900101 Attività nel campo della recitazione (200,00%)
- 900109 Altre rappresentazioni artistiche (200,00%)
- 900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (200,00%)
- o 900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (200,00%)
- 900309 Altre creazioni artistiche e letterarie (200,00%)
- o 900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (200,00%)
- 920009 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) (200,00%)
- o 931110 Gestione di stadi (200,00%)
- 931120 Gestione di piscine (200,00%)

- 931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti (200,00%)
- o 931190 Gestione di altri impianti sportivi nca (200,00%)
- 931200 Attività di club sportivi (200,00%)
- 931300 Gestione di palestre (200,00%)
- 931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi (200,00%)
- 931999 Altre attività sportive nca (200,00%)
- o 932100 Parchi di divertimento e parchi tematici (200,00%)
- 932910 Discoteche, sale da ballo night-club e simili (400,00%)
- o 932930 Sale giochi e biliardi 200,00%
- 932990 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca (200,00%)
- 949920 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (200,00%)
- 949990 Attività di altre organizzazioni associative nca (200,00%)
- 960410 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) (200,00%)
- 960420 Stabilimenti termali (200,00%)
- o 960905 Organizzazione di feste e cerimonie (200,00%)
- Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
- Nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte DPCM del 24 ottobre 2020.
- Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
- Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal DL Rilancio, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. Al contrario, per i soggetti che non hanno presentato tale istanza in precedenza, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante appositi procedura web e modello.
- L'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00.
- L'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nella lista dei codici ATECO agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
- Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti previsti del c.d. Temporary Framework europeo in materia di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Articolo 4 - Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa

Si proroga al 31 dicembre 2020 ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare. È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre al 29 ottobre 2020.

Articolo 8 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella dei codici ATECO del decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

La seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività' indicate nella tabella dei codici ATECO del decreto, è CANCELLATA a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate non sia dovuta.

Titolo II - Disposizioni in materia di lavoro

Articolo 12 - Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

- I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una durata massima di sei settimane.
- Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le sei settimane costituiscono la durata massima che può' essere richiesta con causale COVID-19.
- I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane.
- Le sei settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020.
- I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:
 - o al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività' lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
 - o al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività' lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
- Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020.
- Il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. L'Inps autorizza i trattamenti e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%. Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale, ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.
- Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
- In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

- La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.
- Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso il licenziamento e restano sospese le procedure pendenti
 avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale
 interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo
 appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto
 di appalto.
- Fino al 31 gennaio 2021 resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure in corso.
- Le suddette preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società' senza continuazione, anche parziale, dell'attività', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività' che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più' rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di Naspi. Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
- In via eccezionale, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già' fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
- I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo.

Articolo 13 - Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

- Per i datori di lavoro privati, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i
 termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
 l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
- La sospensione dei termini si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO i cui dati identificativi verranno comunicati, a cura dall'Agenzia delle Entrate, a INPS e INAIL, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
- I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Titolo IV - Disposizioni finali